

Legge regionale 22 maggio 2015 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali.

Art. 17

(Modifiche alla legge regionale 6/2006)

1. Alla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

<<4. Il Piano sociale regionale ha durata triennale ed è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.>>;

b) il comma 3 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente:

<<3. L'atto di indirizzo è adottato previo parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere.>>;

c) il comma 3 dell'articolo 39 è sostituito dal seguente:

<<3. Con regolamento regionale sono determinate le modalità di ripartizione tra i Comuni, singoli o associati, delle risorse non destinate alle finalità di cui al comma 2.>>;

d) al comma 4 dell'articolo 41 le parole <<della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale e della competente Commissione consiliare, che si esprimono>> sono sostituite dalle seguenti: <<della competente Commissione consiliare, che si esprime>>;

e) al comma 3 dell'articolo 58 le parole <<, d'intesa con la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale,>> sono soppresse.